

Osservazioni su bozza di Decreto di incentivazione altre FER

15 giugno 2015

Il Decreto di incentivazione delle FER non fotovoltaiche in via di emanazione dal Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe assicurare continuità del settore, minacciato dal raggiungimento della soglia cumulata dei 5,8 mld di euro di incentivi prevista dal DM 6 luglio 2012 e dall'impossibilità di avviare nuovi meccanismi di programmazione di impianti oltre le soglie di registri ed aste rispettivamente.

Ma il testo ad oggi noto interviene in modo troppo limitato e contraddittorio, sia in riferimento alla durata sia ai meccanismi messi in essere, che non appaiono adeguati a promuovere realmente un equilibrato ed efficiente sviluppo del settore e consentire all'Italia di conservare il proprio ruolo di leadership europea (insieme alla Germania) nella strategica industria delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, né di sostenere strategie industriali necessarie per sviluppare un'adeguata industria nazionale.

In particolare il breve orizzonte (sino al 1 dicembre 2016) e la minaccia (in particolare per i piccoli impianti diffusi) di interruzione anticipata, dopo soli trenta giorni, in caso di raggiungimento anche episodicamente della soglia limite, rendono impossibile di fatto la programmazione di iniziative solide e favoriscono quindi comportamenti frettolosi e aggressivi che già molto danno hanno fatto al settore. In riferimento a questo punto, decisivo per gli impianti più piccoli (sotto le soglie di registri ed aste) e talvolta virtuosi (perché integrati nel territorio e nelle strutture produttive), da diverse associazioni arriva l'attenzione al troppo breve intervallo tra la data di raggiungimento della soglia e la cessazione degli incentivi per gli impianti sotto registro. Allo scopo di consentire la programmazione e bancabilità di iniziative sarebbe quindi indispensabile prevedere che il raggiungimento della soglia permanentemente (in base ad un meccanismo che sia revocato in caso di rientro entro la soglia stessa per abbassamento del monte incentivi) attivi la cessazione degli incentivi solo a partire da un termine differenziato per tipologia in relazione al tempo tipico di realizzazione degli interventi (attivando un cd. "periodo di grazia"). E che potrebbe essere calcolato al minimo nella misura di 1/3 dei termini di cui alla tab. art. 11, comma 1.

Prima di dire delle tariffe in vigore a seguito del primo anno, giova parlare dei criteri di accesso ai registri di cui all'art. 10, comma 3. Il *primo criterio*, che recupera tutti gli impianti in posizione non utile nei registri 2012, 2013, e 2014 aperti a seguito del DM 6 luglio 2012, "muniti di titolo autorizzativo", produce l'effetto di escludere la possibilità di avviare nuovi progetti eolici nel primo registro (cfr tabella 1) e penalizza gli altri. Ciò senza rendere possibile, in molti casi, l'effettivo recupero di progetti che sono comunque colpiti in modo irreparabile dall'aver un titolo autorizzativo emesso ormai tre anni (o due) fa e quindi o revocato, o in imminenza di revoca.

Il *secondo criterio* (impianti che accettano la decurtazione degli incentivi) di fatto diventa in queste condizioni un obbligo generalizzato, con il risultato di imporre surrettiziamente un'ulteriore riduzione degli incentivi. Inoltre penalizza progetti più vantaggiosi per l'ambiente che andrebbero correttamente favoriti e che sono tipizzati dalle regole c), d), e) f).

Si propone dunque che il criterio b) retroceda dopo il g) e che il criterio a) sia sostituito dalla facoltà di ripresentare impianti iscritti in posizione non utile a condizione che il titolo autorizzativo sia vigente ancora almeno per 1/3 del termine di cui alla tab. art. 11, comma 1.

Tabella 1 - potenza impianti vecchi registri

Impianti non ammessi ai precedenti registri GSE						
	tipo	potenza (kW)				impegno stimato
		<200	<1000	<5000	totale	
2012	eolico on shore	1.550	5.000	12.000	18.550	€ 6.380.850,00
2013		195	850		1.045	€ 232.065,00
2014		8.100	3.500		11.600	€ 3.341.700,00
		9.845	9.350	12.000	31.195	€ 9.954.615,00
		<300	<1000	<5000		
2012	biomasse		5.000		5.000	€ 5.625.000,00
2013		900	3.500	7.000	11.400	€ 11.346.000,00
2014		1.000			1.000	€ 1.552.500,00
		1.900	8.500	7.000	17.400	€ 18.523.500,00
		<500	<1000	<5000		
2012	idroelettrico	1.150	650	3.800	5.600	€ 1.407.000,00
2013					-	€ -
2014		1.700			1.700	€ 718.250,00
		2.850	650	3.800	7.300	€ 2.125.250,00
TOTALE GENERALE					55.895	€ 30.603.365,00

Diverse associazioni, in particolare Assorinnovabili e ANEV, sottolineano anche l'utilità di prevedere l'ammissibilità di componenti rigenerate, ma anche l'opportunità di meglio tipizzare la norma (sottolineando, ad esempio, la liceità di rigenerare anche componenti di impianti in precedenza incentivati). Inoltre l'importanza di definire meglio la potenza di impianto, che deve essere pari alla somma della potenza dei aerogeneratori.

Con riferimento al settore eolico si propongono le modifiche al meccanismo delle aste individuato dal documento allegato di Anev (modifiche nel meccanismo della cauzione con rafforzamento delle garanzie a tutela degli investimenti "sani"; asta dedicata per le integrali ricostruzioni; riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti); e la migliore definizione della potenza nominale come anche modifiche all'art 30 in direzione di consentire una reale efficientazione degli impianti. Inoltre non è previsto, forse per mero errore, alcun contingente per l'eolico off shore nelle aste o nei registri.

Per il settore minieolico si propongono le seguenti tariffe:

- 270€/MWh fino a 20kw
- 250€/MWh fino a 60kW
- 200€/MWh fino a 200kW

Per il settore idroelettrico di piccola taglia (ad accesso diretto) è particolarmente importante estendere il "periodo di grazia", in considerazione della lunghezza e complessità degli interventi altrimenti non programmabili né tanto meno avviabili. Inoltre le tariffe appaiono troppo poco differenziate e sarebbe quindi utile inserire taglie intermedie (es. 500 kW).

Per il settore geotermoelettrico sarebbe utile recuperare la norma che consentiva l'esclusione dai registri degli impianti sperimentali e individuare una taglia alla quale anche i piccoli impianti in cogenerazione (magari a servizio di edilizia civile o industriale) siano esenti. L'innovazione tecnologica in corso rende possibile ipotizzare che gli impianti entro i 200 kW possano farne parte (si tratta di centrali assimilabili ad un mezzo container).

Il contingente previsto per i registri (20 MW) è peraltro molto limitato, in particolare considerando la presenza di un operatore in posizione dominante.

Il settore solare termodinamico, che è stato inserito in questo decreto, soffre di problemi di un target molto basso per i registri ed alto, invece, per le aste. Anche in questo caso per impianti di piccola potenza (es. 200 kW) potrebbe prevedersi una esclusione dai registri. Altre osservazioni tecniche nel documento di ANEST.

Il settore delle biomasse, essenziale per la corretta manutenzione e valorizzazione delle risorse ambientali, in particolare nei virtuosi circuiti che fanno uso di sottoprodotti e/o di coltivazioni dedicate in filiera corta, è colpito da una riduzione significativa degli incentivi unitari che alle piccole taglie (fino a 300 kW) non appare giustificata. Si richiede, dunque, per tale taglia di lasciare invariata la tariffa del DM 6 luglio 2012. Inoltre gli impianti a biomasse di piccola taglia, ad accesso diretto, rappresentano spesso una impiantistica connessa e dedicata alle aziende agricole o all'edilizia ed è essenziale per conseguire gli obiettivi di risparmio energetico ed uso sostenibile delle risorse. Si tratta anche di progetti complessi e dal ciclo di vita abbastanza lungo per i quali è particolarmente importante siano garantiti tempi adeguati per concludere gli investimenti in corso in caso di raggiungimento della soglia.

Più in generale l'impianto del Decreto soffre della presenza, a concorrere alla formazione del budget, e quindi a limitare la disponibilità di risorse per le vere rinnovabili, di due modalità di produzione di energia che esprimono in realtà diverse esigenze:

1. *La riconversione dei zuccherifici*, che è una legittima politica industriale ma viene surrettiziamente finanziata con accesso alle bollette dei consumatori e va ad incidere per una somma stimabile in oltre cento milioni.

Tabella 2 - costo riconversione zuccherifici

costo zuccherifici		tariffa	ore medie	potenza	totale	primo anno	secondo anno
	DM 18/12/2008	0,145	7.000	120.000	€ 121.474.080,00	€ 60.737.040,00	€ 60.737.040,00
	(coeff molt)*	1,8					

2. *L'incentivazione degli inceneritori*, che sarebbe molto più corretto far pesare sul costo dello smaltimento rifiuti (e dunque localmente) anziché spalmarli in modo generalizzato sulle

bollette elettriche (avviano contemporaneamente elementi di ingiusta distribuzione di oneri sia sul piano territoriale – spostando oneri dalle aree servite, in particolare il nord-est, a quelle meno servite, il centrosud – sia ambientale, nascondendo tra l'altro costi ai cittadini).

L'impatto complessivo, al termine del periodo di validità biennale, del Decreto (che comunque non potrà mai superare permanentemente la soglia dei 5,8 Mld cumulativi, peraltro molto vicina) secondo le nostre stime è valutabile in circa quattrocentosettanta milioni, di cui trecentosessanta per le vere rinnovabili (ma includendo ottanta per le biomasse a registro, entro le quali saranno presenti anche inceneritori) e centoventi per gli zuccherifici.

Con lo strumento qui descritto è stimabile un incremento di potenza incentivabile di ca. 1.300 MW (di cui poco meno di 1.200 di rinnovabili autentiche al netto degli inceneritori che non sono stimabili), per una possibilità di nuova produzione di 4.700 GWh (3.800 da rinnovabili).

Bisogna tuttavia considerare che il contatore dell'impegno di spesa riferibile alle altre rinnovabili non fotovoltaiche è molto vicino alla soglia di 5,8 Mld. In questo momento sono disponibili circa 35 milioni (dopo un repentino incremento nelle ultime settimane).

In queste condizioni lo strumento si può in pratica manifestare come totalmente inefficace nell'attivazione di nuovi investimenti, come di seguito si precisa.

Chiaramente, a parità di previsione di budget, ovvero nei limiti delle risorse liberate dagli attuali impegni nominali previsti ai sensi del DM 6 luglio 2012, sono possibili anche diverse articolazioni e ripartizioni. A questo fine alcune associazioni stanno elaborando proposte specifiche (come innalzare le tariffe per alcune taglie impiantistiche minori per le biomasse, al prezzo di una riduzione della potenza cumulata, proposta AIEL; oppure l'accorpamento dei registri per alcune tecnologie meno mature come l'eolico off shore, l'oceanica ed il solare termodinamico, proposta Assorinnovabili) alle quali si rimanda.

Escludendo dal budget la riconversione zuccherifici e gli inceneritori, invece, potrebbero essere reperite risorse per l'incentivazione delle autentiche rinnovabili, utili ad innalzare le soglie del registro almeno per alcune categorie.



Infine, in alternativa alla proposta di estendere il “periodo di grazia” per gli impianti ad accesso diretto, al fine di rendere programmabili le relative iniziative e contemporaneamente introdurre meccanismi di controllo di spesa più precisi, potrebbe essere previsto, anche nel secondo anno, l’accesso solo attraverso registri purché siano individuate adeguate categorie (equivalenti al limite dell’accesso diretto) e risorse, oltre che una cadenza più serrata di apertura degli stessi per tenere conto del minore impatto degli interventi.

Tra le proposte di modifica occorre considerare anche come all’art. 13, comma 5, della bozza di Dm Fonti rinnovabili non fotovoltaiche venga richiesto al gestore di rete di “evidenziare le zone ad elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, per le quali si manifestano criticità nella gestione delle reti e per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione dell’ulteriore capacità produttiva incentivabile” di cui proponiamo l’integrale eliminazione. Infatti in un sistema virtuoso lo sviluppo della rete accompagna la nuova produzione, mantenendo in capo al gestore l’obbligo di connettere ogni impianto che ne faccia richiesta e non caricandolo dell’onere di svolgere, nei fatti, un ruolo di pianificazione della nuova capacità limitando la libera produzione da fonti rinnovabili.

Si richiede inoltre di modificare la previsione di cessazione del decreto (art.3, c.2) al trentesimo giorno dal raggiungimento della soglia di 5,8 Mld di impegno di spesa non solo per introdurre l’estensione del già detto “periodo di grazia”, ma anche per consentire la sua riattivazione in caso la soglia venga superata per un periodo di tempo dato, per poi essere nuovamente resa disponibile da riduzioni o esclusioni di impianti. Altrimenti si rischia, data l’estrema vicinanza della soglia al momento attuale, di disporre di uno strumento che per la sua incertezza e breve durata non consentirà l’attivazione di alcuna nuova iniziativa e contribuirà alla definitiva interruzione e deindustrializzazione del settore.

Un settore, dobbiamo ricordarlo, essenziale per garantire all’Italia un’adeguata sicurezza energetica, diversificazione delle fonti ed indipendenza. Ma anche per il presidio di settori industriali e di servizio che sono e saranno protagonisti della trasformazione dell’economia in direzione della indispensabile maggiore sostenibilità.